



CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Continuità per i servizi finanziari nel periodo transitorio derivante dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La revoca della scissione è compatibile con il diritto dell'Unione europea

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

L'indennizzo per eccessiva durata del processo non è applicabile ai casi di liquidazione coatta amministrativa

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Concordato preventivo, in caso di risultato paritario del voto per classi la maggioranza non è raggiunta

Protesto cambiario, responsabilità della banca per la mancata comunicazione dell'avvenuto pagamento

Interesse e vantaggio dell'ente derivante da reati colposi

Elementi rilevanti per la prova dell'esistenza di una società di fatto

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Società holding di fatto, necessario il completo assoggettamento alla volontà dell'holder

Continuità per i servizi finanziari nel periodo transitorio derivante dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Ministero dell'Economia e delle finanze – Comunicazione sulla ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 31 gennaio 2020

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha dato notizia della ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Sulla base dell'accordo stipulato, con riferimento ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, viene prorogato l'attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di passaporto) e viene assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori. Al termine del periodo di transizione e in assenza di nuovi accordi differenti tra l'Unione europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell'Unione si applicherà la normativa relativa ai soggetti di Paesi terzi. Analogamente, alle entità della Unione europea che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l'operatività extra-Ue.

[torna su](#)

La revoca della scissione è compatibile con il diritto dell'Unione europea

Corte di giustizia – Sentenza del 30 gennaio 2020 C-394/18

La Corte di Giustizia, con la sentenza in commento, ha chiarito che la possibilità di revocare la scissione tramite l'azione di cui all'art. 2901 c.c. (c.d. azione pauliana), è compatibile con il diritto dell'Unione europea. Confermando dunque l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione attraverso l'ordinanza n. 31654/2019, la Corte di Giustizia precisa che, in applicazione dell'art. 12 della Direttiva 82/891/CEE in combinato disposto con gli artt. 21 e 22 della stessa, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa societaria nazionale (ovvero l'opposizione dei creditori all'operazione di scissione di cui all'art. 2503 c.c.), possono intentare un'azione pauliana. Ad avviso della Corte di Giustizia, infatti, nonostante tra gli strumenti di tutela previsti per i creditori della società scissa non figurano le azioni pauliane, quest'ultime devono essere concesse in ogni caso a garanzia dei crediti sorti anteriormente alla pubblicazione del progetto di scissione e non ancora scaduti alla data della pubblicazione. La Corte osserva ad ogni modo che, poiché la nullità di una scissione già effettiva può essere dichiarata solo per mancanza di controllo preventivo di legittimità, per difetto di atto pubblico e nei casi in cui viene accertato che la deliberazione dell'assemblea generale che ha approvato il progetto di scissione è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale, la scissione eventualmente revocata non è tout court nulla, ma la stessa non produce effetti nei confronti dei creditori danneggiati. In conclusione, per la Corte di Giustizia, l'introduzione di un'azione pauliana effettuata dopo la realizzazione di una scissione, non inficia la validità della scissione stessa, ma consente di rendere quest'ultima inopponibile ai creditori della società scissa che abbiano ottenuto la revocatoria.

[torna su](#)

L'indennizzo per eccessiva durata del processo non è applicabile ai casi di liquidazione coatta amministrativa

Corte Costituzionale – Sentenza del 5 febbraio 2020 n. 12

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato infondata la questione di legittimità relativa all'artt. 1-bis, comma 1 e comma 2 e all'art. 2, comma 1 della L. n. 89/2001, in tema di procedura di liquidazione coatta amministrativa, per contrasto agli artt. 3, 24 e 117 Cost. Ad avviso della Corte Costituzionale, la forma di indennizzo prevista dalla L. n. 89/2001 a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo non è applicabile con riferimento ai procedimenti di liquidazione coatta amministrativa. Infatti, continua la Corte Costituzionale, la concessione del ristoro in questione presuppone che l'eccessiva durata sia riferita allo svolgimento di un processo, il quale implica un'attività giurisdizionale, e non anche di un procedimento di carattere amministrativo, quale la liquidazione coatta amministrativa, in cui invece si innestano solo fasi eventuali di carattere giurisdizionale (dichiarazione dello stato di insolvenza, impugnazioni e opposizioni allo stato passivo). Del resto, l'inapplicabilità della L. 89/2001 ai casi di eccessiva durata del procedimento di liquidazione coatta amministrativa non comporta che il creditore resti privo di rimedi riparatori. Ai procedimenti amministrativi, infatti, si applicano i principi e le norme che sanzionano l'autorità amministrativa in caso di ingiustificato ritardo nel perseguimento degli interessi alla cui cura sono preposti.

[torna su](#)

Concordato preventivo, in caso di risultato paritario del voto per classi la maggioranza non è raggiunta

Corte di Cassazione – VI Sezione Civile – Sentenza del 4 febbraio 2020 n. 2424

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, ha chiarito che la proposta di concordato preventivo è approvata solo se la maggioranza dei creditori ammessi ha espresso il proprio voto favorevole e, nel caso di classi, quando tale voto viene espresso dalla maggioranza di queste. Invece, continua la Corte, la maggioranza non è considerata raggiunta in caso di voto paritario. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, la proposta di concordato preventivo, nel regime introdotto dal DL. 35/2005, come modificato dalla Legge 80/2005, è approvata solo in caso di voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, in ragione del voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei creditori nel maggior numero delle stesse classi. Tale principio conferma che, anche nei casi in cui sono presenti solo due classi di creditori, il debitore deve pur sempre sottostare alla regola della maggioranza del voto positivo delle classi, con la conseguenza che anche in caso di risultato paritario del voto per classi la maggioranza non è raggiunta.

[torna su](#)

Protesto cambiario, responsabilità della banca per la mancata comunicazione dell'avvenuto pagamento

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 4 febbraio 2020 n. 2549

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che la mancata comunicazione della banca al pubblico ufficiale, relativa al ricevuto pagamento della cambiale che avrebbe potuto bloccare il protesto, anche nei casi in cui il pagamento sia stato effettuato tardivamente, costituisce inadempimento per condotta omissiva. In particolare, la banca in tali casi risponde a titolo di responsabilità contrattuale, poiché l'ordine alla banca di addebito della cambiale in conto corrente è pienamente riconducibile al contratto di mandato. Peraltro, l'obbligo della banca di attivarsi immediatamente deriva anche dalla clausola generale della buona fede oggettiva, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l'istituto di credito, accettando il pagamento del titolo, nonostante il ritardo, ingenera nel debitore il ragionevole affidamento che con l'intervenuta estinzione del debito sarebbe venuto meno ogni rischio relativo all'elevazione del protesto. Dunque, gli obblighi di diligenza che gravano su una banca alla quale è stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto.

[torna su](#)

Interesse e vantaggio dell'ente derivante da reati colposi

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 29 gennaio 2020 n. 3731

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha precisato che in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il risparmio in favore dell'impresa idoneo a generare in capo a quest'ultima un profilo di responsabilità può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione a fronte di un maggior carico di lavoro del lavoratore, piuttosto che nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale ovvero nella velocizzazione degli interventi di manutenzione. Nel caso di specie è stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'ente dal momento che questi aveva ottenuto un vantaggio dall'impiego di un solo lavoratore non formato, piuttosto che di due lavoratori di cui uno formato. La Corte ha altresì precisato che, nel caso in cui l'ente si sia dotato di un modello di organizzazione e gestione già prima del verificarsi del reato, spetta all'ente medesimo dimostrare che il modello è stato altresì efficacemente e concretamente attuato, prova che nel caso di specie non era stata fornita. Ragione per cui la Corte ha negato la portata esimente di tale modello rispetto alla responsabilità della società per il reato colposo posto in essere al suo interno.

[torna su](#)

Elementi rilevanti per la prova dell'esistenza di una società di fatto

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 17 gennaio 2020 n. 896

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha dettato alcuni chiarimenti in tema di prova dell'esistenza di una società di fatto. Ad avviso della Suprema Corte, con riferimento ai rapporti interni, sono da considerarsi elementi essenziali, ai sensi dell'art. 2247 c.c., sia la costituzione del fondo comune costituito dai conferimenti che la c.d. affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione finalizzato all'esercizio di un'attività nei confronti dei terzi. Nei rapporti esterni, invece, l'esistenza del vincolo sociale può essere desunto dalla sua mera exteriorizzazione. In particolare, continua la Suprema Corte, nonostante la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione della società, il giudice del merito può sempre accertare l'esistenza di una struttura societaria mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici. A tal fine il giudice è tenuto a valutare tutti quegli elementi di fatto idonei a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune, l'alea dei singoli soci relativa ai guadagni e alle perdite e l'affectio societatis. Inoltre, gli accertamenti di tali elementi di fatto, qualora sorretti da motivazioni adeguate nonché immuni da vizi logici o giuridici, non sono censurabili in sede di legittimità. La Suprema Corte, infine, considera l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società, condizione sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci di cui all'art. 2297 c.c..

[torna su](#)

Società holding di fatto, necessario il completo assoggettamento alla volontà dell'holder

Tribunale di Vicenza – Decreto del 21 gennaio 2020

Il Tribunale di Vicenza, con il decreto in commento, ha chiarito che non può dirsi integrato un fenomeno di holding di fatto quando non vi sia prova del completo assoggettamento alla volontà dell'holder da parte degli organi sociali delle controllate di fatto. Ad avviso del Tribunale di Vicenza, una holding di tipo personale è infatti configurabile solo quando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in qualità di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente e con stabile organizzazione attività di indirizzo, di controllo e di coordinamento delle società medesime, non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo, ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria, si espliciti in atti posti in essere in nome proprio, e presenti, altresì, l'attitudine a perseguire utili risultati economici per il gruppo e le sue componenti che siano causalmente ricollegabili all'attività medesima.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it